



# COMUNE DI BAISO

Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO TECNICO

Piazza della Repubblica, 1  
42031 Baiso R.E.  
tel. 0522-993501 fax 0522-843980  
e-mail [lavoripubblici.baiso@inbox.reggionet.it](mailto:lavoripubblici.baiso@inbox.reggionet.it)  
C.F. 80019170358

Prot. 5116

Baiso, lì 27 novembre 2013

ORDINAZA N° 57

**OGGETTO: MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- lungo le strade comunali e le strade vicinali di uso pubblico del territorio comunale si riscontra spesso l'invasione della sede stradale, da parte della vegetazione posta ai lati della pubblica via, rendendo difficoltosa la circolazione e/o nascondendo la segnaletica ovvero impedendo, in taluni casi, la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare;
- la presenza di piante poste ai lati della strada con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia un grave pericolo per la viabilità in quanto suscettibili di caduta sulla sede viaria, nonché responsabili della minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche a causa della caduta del fogliame;
- è prassi diffusa lavorare i terreni confinanti fino al confine stradale provocando talora l'ostruzione dei fossi di scolo delle acque meteoriche e delle cunette stradali non consentendo di fatto il regolare deflusso delle acque;

PRESO ATTO della necessità di emettere un provvedimento che spieghi in, modo dettagliato, il comportamento e gli obblighi a cui sono tenuti i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, al fine di garantire sulle stesse la sicurezza della circolazione stradale;

### CONSIDERATO CHE:

- la vegetazione che invade la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- i rami di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli ovvero in aree incolte o boscate, che invadono la sede stradale, ostacolando il normale transito;
- le piante, poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- le piante, con seccumi, marcescenza e rami spezzati, a seguito di passati eventi meteorologici avversi, siano suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- le piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizione tale da avere il fogliame che, staccatosi da esse, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minore efficienza del sistema di raccolte delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

- le lavorazioni dei terreni in prossimità della sede stradale con conseguente indebolimento del ciglio stradale e ostruzione dei fossi di scolo delle acque meteoriche e delle cunette stradali

**costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;**

ACCERTATO CHE compete ai proprietari dei fondi laterali alla sede stradale, come ben specificato dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

VISTI:

- gli artt. 1, 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs. n. 285/1992 ( Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade comunali nel territorio del Comune di Baiso e sulle strade vicinali di uso pubblico;

### **ORDINA**

a decorrere dalla data della presente ordinanza e a valere anche per gli anni successivi che tutti i proprietari di vegetazione presente nei terreni confinanti con strade comunali e strade vicinali di uso pubblico, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada ed in conformità alle prescrizioni contenute nello stesso, provvedano a:

1. regolare la vegetazione che, radicata sui propri fondi, provoca: restringimenti o invasioni della sede stradale; ovvero limitazioni della visibilità ai conducenti dei veicoli che transitino sulla confinante pubblica strada;
2. tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi che, nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle stesse;
3. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

### **ORDINA ALTRESI'**

ai proprietari dei terreni confinanti con strade comunali e vicinali di uso pubblico di provvedere a:

1. effettuare le lavorazioni dei terreni, comprese le operazioni di arature e la preparazione del letto di semina, ad una distanza non inferiore ad 1,00 metri dal confine, rammentando che per confine stradale si intende il ciglio della cunetta verso la campagna o la sommità della scarpata o la banchina stradale se la strada è in rilevato e sprovvista di cunetta;

2. rimuovere comunque il terreno mosso durante le lavorazioni che ostruisca, anche solo parzialmente, le cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque;

### **DISPONE**

Che gli interventi di messa in sicurezza siano eseguiti nel più breve tempo possibile come previsto dall'art. 29 Codice della Strada al quale si fa riferimento sia per le sanzioni pecuniarie che per quelle accessorie del ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo i casi di urgenza con pericolo e intralcio per la libera e sicura circolazione per i quali l'Ente proprietario della strada provvederà direttamente ed immediatamente alla messa in sicurezza dei luoghi stessi con successivo addebito delle relative spese al proprietario del fondo;

### **AVVERTE**

- che le violazioni all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 ( nuovo C .d. S.), sono soggette ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria (attualmente da €. 168,00 a €. 674,00) e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- a norma dell'art.3, comma 4°, della Legge 7.8.1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regione Emilia Romagna, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 dallo stesso termine;
- che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- che è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso,
- che l'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
- che fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

### **RICORDA CHE**

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

### **RAMMENTA ALTRESI'**

Il generale principio della responsabilità sia penale che civile del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, etc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile nel caso di qualsiasi incidente o danno a terzi derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio on line [www.comune.baiso.re.it](http://www.comune.baiso.re.it) ( link “ Albo on line” );
- affisso nei punti di pubblica visione e nei luoghi di maggior afflusso della cittadinanza;

La stessa sarà trasmessa:

- alla Stazione Carabinieri di Baiso
- al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Viano
- al Polizia Municipale sede.

I Funzionari ed agenti di cui all'art.12 del citato D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 5, 3° comma della legge n. 241/90 e s.m.i l'ufficio competente è l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Responsabile del Procedimento è il geom. Mangani Simone.



IL SINDACO  
Ovi Alberto